

(BUR20040121)

D.g.r. 19 novembre 2004 - n. 7/19461
Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01

(5.3.5)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto:

- il d.lgs. 7 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999;
- il d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;
- il d.m. Ambiente e Tutela del Territorio 13 marzo 2003;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Richiamata la d.g.r. 24 settembre 1999, n. 45274, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/99» come modificata ed integrata dalla d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 48055 e dalla d.g.r. 2 agosto 2001, n. 5964;

Visto, in particolare, l'art. 17, comma 1, lett. f) della l.r. 26/03 che introduce l'assoggettamento a garanzia finanziaria per tutte le attività soggette ad autorizzazione ex d.lgs. 22/97 ivi comprese le attività svolte in procedura semplificata ai sensi degli artt. 31 e 33 dello stesso d.lgs. 22/97;

Dato atto che il d.lgs. 36/03:

- detta criteri generali relativamente alle garanzie finanziarie da prestarsi per la gestione operativa e la post-gestione delle discariche commisurando peraltro i valori delle singole

garanzie con le capacità degli impianti, la loro classificazione nonché ai costi complessivi della gestione e della post-gestione;

- prevede termini temporali minimi di validità delle garanzie diversi per la gestione e per la post-gestione;
- subordina il rilascio dell'autorizzazione, sia a soggetti privati sia a soggetti pubblici, alla preventiva presentazione di idonee garanzie finanziarie;

Considerata la necessità di:

- adeguare le disposizioni regionali in materia di garanzie finanziarie sia al d.lgs. 36/03 che alla l.r. 26/03 e, con l'occasione, di rivedere complessivamente, anche alla luce del confronto con altre regioni, i criteri a cui subordinare l'accettazione delle garanzie finanziarie relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti per la gestione dei rifiuti, di cui agli artt. 27, 28, 31 e 33 del d.lgs. 22/97, ferme restando tutte le disposizioni inerenti alle procedure per la bonifica dei siti contaminati, cui si provvederà con separato provvedimento;

- prevedere l'applicazione di quanto sopra, alle imprese già autorizzate all'esercizio delle operazioni di smaltimento rifiuti in discarica;

- modificare i termini temporali per la presentazione e lo svincolo delle fidejussioni;

- aggiornare gli importi delle garanzie finanziarie sulla base dell'aumento registrato negli indici ISTAT a partire dal 1 gennaio 1999, anno di approvazione della d.g.r. 45274/99;

Dato atto che:

- con nota 13 ottobre 2004, n. 32490, la bozza delle nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie, di cui al presente provvedimento, è stata trasmessa alle Province Lombarde per eventuali osservazioni;

- nella fase di predisposizione del presente provvedimento sono state valutate le osservazioni pervenute;

Visto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti, per le considerazioni di cui sopra, propone di approvare nuove disposizioni per la prestazione delle garanzie finanziarie relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti, di cui agli artt. 27, 28, 31 e 33 del d.lgs. 22/97;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare le nuove disposizioni per la prestazione delle garanzie finanziarie relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti, di cui agli artt. 27, 28, 31 e 33 del d.lgs. 22/97, come indicate negli allegati A, B e C, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2. di dare atto che la presente deliberazione, limitatamente alle attività di cui al precedente punto 1, sostituisce le precedenti deliberazioni n. 45274/99, n. 48055/00 e n. e 5964/01;

3. di dare atto altresì che le deliberazioni di cui sopra restano ancora valide relativamente alla realizzazione di interventi per la bonifica dei siti contaminati, di cui all'art. 17 del d.lgs. 22/97, fino all'adozione di uno specifico provvedimento;

4. di stabilire che i soggetti titolari delle autorizzazioni o delle comunicazioni di cui agli artt. 27, 28, 31 e 33 del d.lgs. 22/97 devono provvedere ad adeguare le garanzie finanziarie prestate all'ente competente all'atto del rinnovo dell'autorizzazione e/o della comunicazione, nonché di eventuale approvazione di varianti sostanziali, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6;

5. di stabilire che i soggetti pubblici titolari delle autorizzazioni o delle comunicazioni di cui agli artt. 27, 28, 31 e 33 del d.lgs. 22/97, non corredate da garanzie finanziarie, devono adeguarsi al presente provvedimento entro 90 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di dare atto che tutti i titolari delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio delle discariche devono provvedere ad adeguare le garanzie finanziarie prestate all'ente competente entro 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento;

7. di dare atto che la Regione Lombardia e la Provincia competente potranno trasferire le somme garantite, qualora fossero escusse in tutto o in parte, al comune o ad altro soggetto per rimborsare i costi da questi sostenuti per la copertura delle spese di cui al punto 2 dell'allegato A;

8. di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A

Criteri e modalità per la presentazione e l'utilizzo di garanzie finanziarie per la realizzazione degli impianti e l'esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, previste dal d.lgs. 22/97

CONDIZIONI GENERALI

1. I soggetti pubblici e privati autorizzati, anche mediante procedure semplificate, alla realizzazione e/o all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni sono tenuti a presentare all'ente competente (Regione o Provincia, in base alle competenze attribuite dalla l.r. 26/03) le garanzie finanziarie definite nel presente documento e negli schemi tipo ad esso correlati.

2. Le garanzie di cui sopra sono costituite a fronte delle somme che il soggetto autorizzato (anche mediante procedure semplificate) è tenuto a corrispondere all'ente competente per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento, bonifica e ripristino, nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

3. Le garanzie finanziarie devono essere prestate in uno dei modi previsti dall'art. 1 della l. 10 giugno 1982 n. 348, ed in particolare da:

a) reale e valida cauzione, con inclusa l'ipoteca su beni immobili, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione e del patrimonio e per la contabilità ge-

nerale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni; la rendita ottenuta mediante il deposito dei beni mobili vincolati va ad incrementare il valore della garanzia finanziaria prestata e non può essere svincolata sino al completo svincolo della garanzia medesima;

b) fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;

c) polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; a tale riguardo si farà riferimento all'autorizzazione rilasciata dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo o agli elenchi da questo pubblicati.

Nel caso degli impianti che effettuano le operazioni di smaltimento D1 - discarica, a fronte degli elevati importi complessivi, le modalità di cui sopra possono essere utilizzate anche in modo cumulato, fino a raggiungere l'importo da garantire.

4. Le garanzie finanziarie dovranno essere presentate entro i seguenti termini:

- 90 giorni dalla data di ricevuta della comunicazione, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto ed all'esercizio di una delle attività di cui al punto 1;
- prima dell'esercizio delle attività per le quali è stata inoltrata la comunicazione di cui all'art. 31, comma 1, del d.lgs. 22/97 e contestualmente al rinnovo della comunicazione medesima, come previsto dal comma 5 del medesimo articolo;
- 30 giorni dalla data di ricevuta della comunicazione, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'approvazione del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata o della comunicazione è sospesa fino al momento in cui l'ente competente comunica l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate.

Nel caso in cui le garanzie non vengano prestate entro il suddetto termine, l'ente competente può revocare l'autorizzazione, previa diffida, o dichiarare non efficace la comunicazione.

5. La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa di una discarica, nonché per la gestione post-operativa, può essere presentata per i singoli lotti autorizzati, come previsto dall'art. 14 del d.lgs. 36/2003. Le garanzie per la gestione operativa delle discariche e per la gestione successiva alla chiusura devono essere presentate contestualmente.

6. La durata delle garanzie finanziarie prestate per tutte le attività di smaltimento e/o recupero, ad eccezione di quelle che riguardano le discariche, deve essere pari alla durata dell'autorizzazione, maggiorata di un anno. Le garanzie finanziarie restano valide fino a quando non verranno espressamente svincolate dall'ente competente ad autorizzare l'attività, previo nulla osta dell'ente di controllo.

La durata della garanzia relativa alla gestione operativa di una discarica è pari alla durata dell'autorizzazione, maggiorata di due anni; la durata della garanzia relativa alla post-chiusura è pari ad almeno 30 anni fatto, salvo il caso delle discariche di rifiuti inerti per le quali la durata dipende dai rifiuti effettivamente smaltiti: 5 anni nel caso di discariche che ritirino esclusivamente i rifiuti identificati dalla tab. 3 del d.m. Ambiente 13 marzo 2003, 10 anni nel caso di discariche che ritirino anche i rifiuti «derubricati» ad inerti.

Nel caso in cui la ditta abbia difficoltà a stipulare una polizza assicurativa per una lunga durata, dovrà ricorrere alla fidejussione bancaria o alla cauzione.

Lo svincolo delle garanzie relative alla post-gestione di discariche diverse da quelle di inerti, potrà avvenire solo dopo dieci anni dall'avvenuta sigillatura, sulla base di S.A.L. - Stati Avanzamento Lavori, vistati dal direttore lavori e previo nulla osta dell'ente di controllo. Una quota pari ad almeno il 20 % della garanzia potrà essere svincolata solo dopo 30 anni dalla chiusura della discarica, previa certificazione rilasciata dal direttore tecnico responsabile della discarica che attesti la correttezza delle operazioni di post-gestione e previa verifica da

parte dell'ente di controllo del definitivo assestamento altime-trico e della non necessità di ulteriori interventi post-chiusura.

7. La società che presta la garanzia può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal 30° giorno successivo alla comunicazione all'ente competente ed al contraente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso la garanzia rimane efficace per le eventuali inadempienze commesse dal contraente nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e l'ente competente può avvalersene ai sensi e nei termini di cui all'art. 2.

8. Il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito dal fidejussore entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, l'agenzia di credito/società di assicurazione non godrà del beneficio della preventiva escussione del soggetto autorizzato.

9. L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei successivi supplementi non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non potrà essere posto a carico dell'ente medesimo. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

ALLEGATO B

SCHEMA POLIZZA

Spettabile
Regione Lombardia / Provincia di

Premesso che:

- 1) con provvedimento n. del
la ditta
con sede legale a
cod. fiscale
è stata autorizzata a realizzare l'impianto e ad esercitare l'attività di
(smaltimento D - oppure recupero R -) ubicata nel comune di via
- oppure
- 1) con comunicazione del la ditta ha trasmesso alla Provincia di la descrizione delle attività che intende esercitare ai sensi dell'art. 31, comma 1 e 5, del d.lgs. 22/97 e che, in base al nulla osta della Provincia medesima o, in assenza di quest'ultimo, in base alle vigenti disposizioni normative, tali attività possono legittimamente essere ritenute esercitabili;
- 2) a garanzia degli adempimenti relativi agli obblighi di legge e alle prescrizioni contenute nei provvedimenti e nelle disposizioni di cui al punto 1, la ditta è tenuta a presentare alla Regione/Provincia di in qualità di ente da garantire, una garanzia finanziaria di €
- 3) con d.g.r. del sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie inerenti all'esercizio delle attività disciplinate dall'art. 27, 28 e 31 del d.lgs. 22/97 nonché dal d.lgs. 36/03;
- 4) che la suddetta garanzia può essere prestata mediante cauzione, polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria.

Tutto ciò premesso

Art. 1 - Costituzione della garanzia

La sottoscritta Agenzia di Credito iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppo Creditizi al n. / Società di Assicurazione (in seguito denominata Società), autorizzata al rilascio di cauzioni con polizze fidejussorie/fidejussione bancaria a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ai sensi della normativa vigente, con provvedimento n. del con sede legale in - via - C.F. n. (agenzia di), nella persona dei suoi legali rappresentanti con la presente polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c., si costituisce fidejussore della ditta con sede legale in Comune di

- Via - e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore della Regione Lombardia - C.F. 80050050154 / Provincia di - in rispetto degli obblighi ad essa derivanti per effetto di quanto indicato ai punti 1) e 2) delle premesse, fino all'importo di €

Art. 2 - Delimitazione della garanzia

La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che il Contraente (intendendo con esso la ditta di cui al precedente articolo) fosse tenuto a corrispondere alla Regione Lombardia / Provincia di a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento e/o recupero rifiuti, compreso la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

Art. 3 - Efficacia e durata della garanzia

La presente garanzia finanziaria ha efficacia a partire dalla data odierna sino al, secondo quanto indicato al punto 6 dell'allegato A della deliberazione citata in premessa, con la quale sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie di cui trattasi; decorso tale periodo, la garanzia rimarrà comunque valida sino ad avvenuta liberazione da parte della Regione Lombardia/Provincia di tramite dichiarazione scritta.

A seguito di presentazione di nuova polizza, accettata dalle Parti, la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione da parte della Società/Banca-Agenzia di Credito, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa e non venga rilasciata la dichiarazione di cui sopra.

L'ente può avvalersi della garanzia limitatamente alle inadempienze di cui all'art. 2.

Art. 4 - Facoltà di recesso

La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal 30° giorno successivo alla comunicazione alla Regione Lombardia / Provincia di ed al Contraente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso la garanzia rimane efficace per le eventuali inadempienze commesse dal contraente nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e la Regione Lombardia / Provincia di può avvalersene ai sensi e nei termini di cui agli artt. 2 e 5.

Art. 5 - Escussione della garanzia finanziaria

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito dalla Società/Banca - Agenzia di Credito, entro 30 giorni dalla notifica del soggetto beneficiario, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, la Società/Banca - Agenzia di Credito, non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà anche senza il consenso del Contraente, al quale verrà trasmesso un semplice avviso.

Art. 6 - Pagamento del premio ed altri oneri

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società ed il Contraente, non possono essere opposti all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso. Nessuna eccezione potrà essere opposta all'ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra il Beneficiario della presente garanzia, il Contraente e la Società/Banca - Agenzia di Credito, dovranno essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, tra l'ente garantito e la Società/Banca - Agenzia di Cre-

dito, è competente l'Autorità giudiziaria ove ha sede l'ente beneficiario.

Il Contraente

.....

La Società

.....

ALLEGATO C

Tabella dei criteri e dei parametri per la determinazione dell'importo minimo delle garanzie finanziarie da prestare ai sensi del d.lgs. n. 22/97, del d.lgs. 36/03 e della l.r. 26/2003

1) Deposito preliminare – Messa in riserva – Deposito temporaneo soggetto ad autorizzazione

Rifiuti non pericolosi:

- sino a 10 mc: € 1.766,28;
- oltre: €/mc 176,62;

Rifiuti pericolosi:

- sino a 10 mc: € 3.532,56;
- oltre: €/mc 353,25;

Cl organico > 2%:

- PCB o equivalenti > 25 p.p.m.
- sino a 5 mc € 5.593,23;
- oltre €/mc 1.118,64.

N.B. Per la messa in riserva si applicano le tariffe di cui sopra nella misura del 10%, qualora i rifiuti vengano avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto, salvo specifiche prestazioni temporali previste nell'atto autorizzativo.

2) Deposito preliminare – Messa in riserva di oli usati

Nelle more dell'emanazione del Regolamento ministeriale di cui all'art. 56, comma 2-bis del d.lgs. n. 22/97, che riconduce gli oli usati nel campo di applicazione della normativa sui rifiuti di cui al decreto stesso, si applicano i parametri previsti al punto 1).

3) Centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore

Per superfici utilizzate per il deposito e il trattamento delle carcasse di veicoli a motori e delle parti o rifiuti decadenti dal trattamento stesso:

- sino a 1.000 mq: € 23.550,43;
- oltre: €/mq 23,55.

4) Operazione di smaltimento presso impianti di depurazione di rifiuti speciali liquidi e/o fangosi pericolosi e non pericolosi

Si applicano i parametri previsti per le operazioni di incenerimento nella misura del 25%.

5) Utilizzo fanghi in agricoltura così come definiti dal d.lgs. n. 99/1992

- sino a 1.000 t : € 10.597,69;
- oltre: €/t 10,59.

N.B. L'importo deve essere calcolato tenendo conto sia dei rifiuti messi in riserva, sia di quelli trattati destinati al riutilizzo.

6) Operazioni di incenerimento

Per lo smaltimento di tutte le tipologie di rifiuto:

- potenzialità sino a 200 kg/h: € 70.651,29;
- potenzialità sino a 400 kg/h: € 105.976,95;
- potenzialità sino a 1200 kg/h: € 176.628,25;
- potenzialità sino a 2000 kg/h: € 282.605,21;
- potenzialità > 2000 kg/h: € 423.907,81.

7) Operazioni di smaltimento in discarica

- Discariche per rifiuti inerti.

Gestione operativa = > 3 €/mc. Post-gestione = > 8 €/mq.

- Discariche per rifiuti non pericolosi.

Gestione operativa = > 15 €/mc. Post-gestione = > 80 €/mq.

- Discariche per rifiuti pericolosi.

Gestione operativa = > 40 €/mc. Post-gestione = > 160 €/mq.

N.B. Le volumetrie utili da utilizzarsi per il calcolo della fideiussione sono da intendersi al lordo degli strati di copertura infrastrato ma al netto delle volumetrie della barriera geologica di fondo e del capping superficiale.

La superficie utile da utilizzarsi per il calcolo della fideiussione è da intendersi la massima estensione a piano campagna di ogni singolo lotto.

8) Impianti mobili

Nelle more dell'applicazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni per quanto concerne l'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, si applicano le tariffe di cui al corrispondente impianto fisso.

9) Operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, non individuati esplicitamente nei punti precedenti

- Impianti con potenzialità sino a 10.000 t/anno: € 21.195,38;
- Impianti con potenzialità sino a 20.000 t/anno: € 28.260,52;
- Impianti con potenzialità sino a 40.000 t/anno: € 42.390,77;
- Impianti con potenzialità sino a 60.000 t/anno: € 56.521,04;
- Impianti con potenzialità sino a 80.000 t/anno: € 70.651,29;
- Impianti con potenzialità sino a 100.000 t/anno: € 82.426,51;
- Impianti con potenzialità > 100.000 t/anno € 111.864,56.

10) Aziende ed impianti certificati

Nel caso in cui l'azienda sia certificata ISO 14000 gli importi di cui ai punti precedenti sono ridotti del 25%.

Nel caso in cui l'azienda abbia ottenuto la registrazione EMAS, secondo il regolamento comunitario 761/2001, gli importi di cui ai punti precedenti sono ridotti del 50%. In questo caso la certificazione EMAS deve essere attestata a cadenza annuale, dall'ente che ha rilasciato la certificazione, pena la reintegrazione della garanzia finanziaria a valore intero.

Le imprese già autorizzate all'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o di recupero di rifiuti, qualora interessate alla riduzione percentuale della garanzia fidejussoria già prestata devono produrre istanza corredata da copia integrale della certificazione ISO 14000 o della registrazione EMAS.

11) Attività svolte con comunicazione ex artt. 31 e 33 del d.lgs. 22/97

Per tutte le attività svolte in procedura semplificata si applicano i corrispondenti parametri di cui ai punti 1) e 9).